

## Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del consiglio", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330, recante "Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", in particolare, gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che ha istituito il Ministero della transizione ecologica che assume le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'articolo 2, comma 3, ha stabilito che le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 8, come modificato dall'art. 17 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il prof. Cingolani è stato nominato ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, con il quale il prof. Cingolani è stato nominato ministro della transizione ecologica;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 172, come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, comma 1, prevede: "Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC,

posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto";

**RITENUTO** necessario procedere alla determinazione del trattamento economico spettante ai componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

CONSIDERATO che il decreto n. 317 del 30 luglio 2021 contiene un errore materiale nel punto relativo ai compensi previsti per i membri della Commissione per la quinta fascia della tabella di cui all'articolo 1, comma 7, di tale decreto e che è, quindi, necessario procedere alla redazione e pubblicazione di un nuovo decreto emendato del suddetto errore materiale;

## **DECRETA**

## Art. 1

(Definizione dei compensi della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

1. Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC nominati ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 17 del decreto-

- legge 31 maggio 2021, n. 77, è erogato dalle Amministrazioni di appartenenza. I compensi previsti dal presente articolo sono erogati a titolo di trattamento accessorio al netto dei rimborsi, se dovuti.
- 2. Spetta ai componenti della Commissione un compenso accessorio annuo onnicomprensivo, ivi inclusi gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione pubblica, di importo pari al 50 % dell'ammontare delle tariffe versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, applicate ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dall'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In sede di prima applicazione del presente decreto il compenso di cui al precedente periodo è determinato tenendo conto dell'ammontare delle tariffe versate entro il 31 dicembre 2021 all'entrata del bilancio dello Stato, applicate ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dall'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 3. Il 25% del compenso di cui al comma 2 è ripartito proporzionalmente tra i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC in ragione della responsabilità assunta da ciascun componente secondo la seguente tabella:

Funzione	%
Presidente	3,26
Coordinatore delle sottocommissioni	2,86
Membro della Commissione	2,46

- 4. Il pagamento dei compensi previsti dal precedente comma è effettuato entro il 30 giugno dell'anno in corso.
- 5. Il 75 % del compenso di cui al comma 2 è ripartito proporzionalmente tra i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC in ragione della responsabilità assunta da ciascun componente e dei compiti effettivamente svolti. Per ogni procedimento effettivamente concluso dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC è attribuito un punteggio secondo la seguente tabella:

Procedimento VIA concluso per progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC	Punteggi
Verifica di assoggettabilità	4
Procedura preliminare	4
Istruttoria	8
Verifica di ottemperanza	3
Parere tecnico	3
Parere tecnico PUE	3
Revisione atto amministrativo	3
Procedimento VAS concluso per progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC	Punteggio
Verifica assoggettabilità	4

Istruttoria	8
Parere tecnico	3
Parere tecnico direttiva 2001/42/CE	3
Revisione atto amministrativo	3

- 6. Il procedimento si intende concluso con l'adozione del relativo provvedimento finale da parte dell'Organo competente.
- 7. La somma dei punteggi attribuiti per i procedimenti conclusi nell'anno solare di attività determina la fascia relativa ai compiti istruttori effettivamente svolti dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC. La percentuale del compenso spettante ai sensi del comma 5 è attribuita secondo le percentuali relative alle varie fasce di punteggio indicate nella seguente tabella

Punti previsti per il raggiungimento	Percentuale totale ripartita per ogni
degli obiettivi di fascia	singolo componente
Prima fascia (0-200 punti)	Presidente: 0%; Coordinatore: 0%;
	membro: 0%
Seconda fascia (200 – 400 punti)	Presidente: 1,39%; Coordinatore:
	0.99 %; membro: 0,59%
Terza fascia (400 – 600 punti)	Presidente: 2,01 %; Coordinatore:
	1,61 %; membro: 1,21 %
Quarta fascia (600 – 1000 punti)	Presidente: 2,64 %; Coordinatore:
	2,24 %; membro: 1,84 %
Quinta fascia (oltre 1000 punti)	Presidente: 3,26%; Coordinatore::
	2,86%; membro: 2,46%.

- 8. Il pagamento dei compensi di cui al comma 5, relativo a ciascun anno solare di attività, è effettuato con cadenza annuale posticipata. Per procedimento concluso si intende: a) per i decreti a firma del Ministro, l'adozione del relativo provvedimento.
- 9. Nel caso di avvicendamento in corso d'anno dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC i compensi di cui ai commi 3 e 5 sono riparametrati proporzionalmente alle frazioni d'anno di effettivo lavoro.
- 10. Il compenso accessorio determinato ai sensi del predetto articolo non può superare l'importo di euro 6.000,00 (seimila/00) mensile.
- 11. Ai componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC compete il trattamento economico di missione per i soli sopralluoghi effettuati nell'interesse della Commissione, previsti per i dirigenti di seconda fascia delle Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e s.m.i. nei limiti delle risorse pari al 20 per cento dell'ammontare delle tariffe versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, applicate ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dall'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il presente decreto, il cui contenuto non rientra in alcuna delle tipologie di atti di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della transizione ecologica per gli adempimenti di competenza.